



Polo Informativo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. M. KEYNES"

Via per Morazzone 37 - 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel. 0332-463213 Fax: 0332-464528 C.F. 95006130124
E-mail: vais01800p@istruzione.it http://www.isiskeynes.it Pec: isiskeynes@pec.it

CIRCOLARE N. 25

Gazzada Schianno, 12/09/2018

L'Inps, con la [circolare n. 169 del 15 novembre 2017](#), ha fornito apposite indicazioni in merito alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche

I dipendenti **hanno tempo fino al 31 dicembre 2018** per verificare se il proprio "estratto conto INPS/INPDAP" sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati. La nuova data deriva dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che ha prorogato i termini inizialmente fissati al 31 dicembre 2017.

Accedere al sito INPS

Utilizzare le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o identità SPID), quindi "Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto".

Qualora da tale estratto risultino contributi mancanti o retribuzioni errate, precedenti al 2012, l'interessato dovrà attivare la richiesta di VARIAZIONE e INTEGRAZIONE della posizione ASSICURATIVA, al fine di inserire i periodi mancanti ed evitare il rischio di perderli per sempre.

E' necessario utilizzare la funzionalità "richieste di variazione alla posizione assicurativa - RVPA".

Il dipendente in possesso del PIN può telefonare al n. 803164 (Contact center multicanale INPS).

Se mancano contributi

Possono essere recuperati (ma per questo è importante controllare prima del 31 dicembre 2018), con il versamento da parte dell'ente datore di lavoro.

Molti lavoratori, accedendo all'estratto previdenziale, hanno accertato che effettivamente mancano alcuni contributi.

I contributi non vengono comunque persi

La circolare del 15 novembre 2017 è esplicita: "**anche in assenza di recupero** della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, **l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile** ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L. n. 610/1952, l'onere del trattamento deve essere ripartito tra l'Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro ("Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati...")"

Anche se è vero che i contributi non verranno persi, la modalità del trattamento tra le due Amministrazioni non è ancora roduta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fausta Zibetti

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.